

Signore e signori,

desidero, in apertura, ringraziare i presenti ed il dottor Massimo Scolari presidente AscoFind che ha voluto invitare la Consob a questo importante incontro nazionale sulla consulenza.

In premessa mi consentirete una sintesi sullo "stato dell'arte" che può risultare utile per una più compiuta riflessione. Con le previsioni della Legge di delegazione europea del 2014 e della legge di stabilità 2016 ha preso avvio processo di riorganizzazione del settore della consulenza finanziaria e delle relative figure professionali:

- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori;
- i consulenti finanziari autonomi;
- le società di consulenza finanziaria.

Con le successive previsioni del D.Lgs n. 129 del 2017 (recepimento della mifid2) e del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "decreto fisco") ha poi trovato compimento l'assetto legislativo del settore.

Il legislatore ha operato, dunque, la scelta di un sistema "a due livelli", con la concentrazione in un ente l'Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF, in breve) delle funzioni di amministrazione dell'Albo e di vigilanza sugli operatori (primo livello), e la vigilanza in capo alla Consob dell'ente vigilante (mi si consenta la ripetizione), con un allineamento alle scelte già operate nel settore bancario, con la costituzione dell'organismo degli agenti dei mediatori (OAM), vigilato dalla Banca d'Italia.

1. A che punto siamo nella transizione verso il nuovo sistema?

In attuazione delle previsioni legislative, il 15 febbraio 2018 la Consob ha adottato, come certamente saprete, il nuovo Regolamento intermediari n. 20307. Da quella data è decorso il termine di sei mesi per l'adozione di un protocollo d'intesa tra Consob e l'OCF, finalizzato a disciplinare gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo del nuovo Organismo, nonché le modalità operative ed i tempi per il trasferimento delle funzioni in capo allo stesso.

Lo statuto del nuovo organismo ed il regolamento interno dell'organizzazione ed attività sono stati approvati, come noto, dal Ministero dell'economia e delle finanze il 24 maggio 2018, su parere conforme della Consob; Poi, Consob e Organismo hanno stipulato il protocollo d'intesa il 2 luglio 2018, atto a cui è seguita la produzione da parte della Consob della delibera 20503 del 28 giugno 2018 che ha avviato la prima fase del trasferimento delle competenze e cioè:

- la presentazione delle istanze di iscrizione all'albo dei consulenti autonomi e delle società che hanno esercitato l'attività in cosiddetto *regime di proroga*;
- l'esercizio dei poteri di vigilanza istruttori nei confronti dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede.

In quella prima fase, la Consob ha mantenuto i poteri istruttori e deliberativi per i provvedimenti cautelari ed ha portato a termine i procedimenti sanzionatori già avviati dalla stessa.

Con la delibera 20714 del 15 novembre 2018 è stato attuato, infine, il completo trasferimento delle competenze assegnate dal legislatore all'OCF, ovvero, la completa titolarità dei poteri deliberativi concernenti la tenuta e la gestione delle tre sezioni sopracitate, e le funzioni di vigilanza, cautelare e sanzionatoria, sulle categorie dei consulenti, mentre la Consob ha, da quel momento, assunto il ruolo di autorità di secondo livello di supervisione sull'attività dell'Organismo.

2. Il nuovo assetto della consulenza finanziaria e della sua vigilanza del contesto di mercato attuale e prossimo.

Come è stato evidenziato, l'Albo unico dei consulenti finanziari pone le basi istituzionali -attraverso la messa a regime delle categorie che operavano in regime di proroga sin dal 2007- per favorire lo sviluppo del mercato della consulenza sulla base di uguali condizioni per tutti gli operatori del settore, siano essi operatori legittimati ad operare in materia di consulenza finanziaria in qualità di *tied agent* (traducendo nella nostra lingua di "*agente collegato*"), ovvero, soggetti autonomi o società.

Tutti soggetti, come detto, destinatari della vigilanza diretta da parte dell'Organismo e, di vigilanza di secondo livello, da parte della Consob. Si tratta di numeri significativi:

- con riferimento alla sola categoria dei consulenti finanziari all'offerta fuori sede (nel corso del 2007 pari a 55.897), la Consob ha ricevuto n. 365 segnalazioni da parte degli intermediari ed effettuato n. 126 richieste dati, notizie e documenti agli intermediari relativamente all'attività di tali consulenti avviando n. 52 procedimenti sanzionatori;
- con riferimento agli accertamenti natura cautelare, nel 2017, sono stati adottati n. 54 provvedimenti di sospensione all'esercizio dell'attività di cui 20, per un periodo di 60 giorni (ex art. 55 comma 1 del TUF) e n. 34 per la durata di un anno (ex articolo 55 comma 2 del TUF);
- quanto all'aspetto sanzionatorio, nel 2017, la Consob adottato complessivamente n. 55 provvedimenti, di cui n. 28 radiazioni dall'Albo e, n. 23 sospensioni a tempo determinato (da un minimo di un mesi un massimo di quattro mesi); in un caso è stata applicata la sanzione di un richiamo scritto.

A questi soggetti andranno ad aggiungersi all'incirca i consulenti autonomi e le società di consulenza.

Per conoscere i dati del 2018, occorrerà naturalmente attendere le relazioni di Consob e dell'Organismo.

Sono numeri importanti per il carattere che hanno di segnalare la necessità di una costante presenza di un assetto di vigilanza effettivo, efficace, conosciuto e, mi permetto di osservare, soprattutto riconoscibile da parte del mercato.

Circa la corte di nuovi soggetti (i consulenti autonomi e le società consulenza), si rappresenta che l'autorità di vigilanza ha avviato già da tempo una riflessione circa il nuovo modello di vigilanza e che sulle iniziative per affrontare le inevitabili incongruenze regolamentari che naturalmente emergeranno nella presenza nello stesso Albo di soggetti che vi accedono da storie differenti.

3. Il futuro assetto dei rapporti tra Consob e OCF

il sistema delle istituzioni di vigilanza si arricchisce, dunque, di nuovo attore, i cui organi saranno costituiti anche da delegati delle associazioni rappresentative di tutte tre le categorie dei soggetti vigilati e dell'industria finanziaria.

In questo senso, la scelta legislativa di attribuire all'Organismo la vigilanza diretta sui consulenti finanziari va letta come la volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori del mercato, e anche per tale via, configura l'Organismo come una vera e propria autorità di mercato.

Alla Consob, quale autorità di secondo livello, resta il compito di vigilare sull'Organismo e, dunque, sulla correttezza del suo operato.

Per lo svolgimento dei controlli la Consob dispone del *toolbox* classico, che consiste, nella richiesta di comunicazioni periodiche di dati e notizie, di ispezioni, di convocazione degli esponenti dello OCF, di rimozione dei componenti degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo, ecc.

L'istituto, peraltro, attiva uno scambio di flussi informativi per l'analisi e la verifica dell'attività svolta dall'OCF (adozione degli atti amministrativi generali e di provvedimenti sanzionatori e cautelari, segnalazioni ricevute di archiviazione, eccetera), scambio peraltro necessario in quanto restano alla Consob i controlli sugli intermediari bancari e non.

Ma a differenza degli altri soggetti vigilati, nel caso dell'OCF lo stesso Organismo svolgerà funzioni di vigilanza con un modello di controllo della Consob sull'Organismo e dovrà essere più simile ad un'attività di *audit*.

Tale attività è in corso di sperimentazione e dovrà necessariamente tenere conto del periodo iniziale dell'operatività dell'Organismo.

Per inciso, si segnala che con l'adesione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, gli stessi sono ora chiamati ad aderire all'Arbitro per le controversie (ACF) attivo presso la Consob. Ciò è evidentemente porterà ad arricchire le competenze gestite dall'Arbitro anche per tali materie e ad aumentarne il numero; peraltro, ricordiamolo, già assai consistente, come la relazione 2018 dell'ACF stesso ha evidenziato. In effetti, il numero di ricorsi attribuibili a controversie in materia di consulenza sugli investimenti è risultata pari al 56% del totale.

4. La consulenza e l'educazione finanziaria

Molti sono i *reports* che sintetizzano la definizione di alcune strategie utili all'accrescimento delle competenze finanziarie degli investitori italiani che, in tutte le analisi disponibili, risultano essere di basso livello.

L'educazione finanziaria è, a parer nostro, connessa con l'adozione di servizi di consulenza finanziaria, ed un

miglioramento del livello generale di educazione finanziaria può avere effetti positivi per il settore dell'asset e wealth management.

Eppure, riteniamo che, parallelamente, anche il settore potrebbe portare notevoli benefici agli investitori, aiutandoli a diventare finanziariamente più esperti e consapevoli, anche e soprattutto proprio tramite i servizi di consulenza finanziaria.

Il *private banker*, infatti, può essere un veicolo fondamentale delle informazioni e fonte di conoscenza per la clientela.

Signori e signore,

lo svolgimento di una corretta consulenza finanziaria, professionale e responsabile è un elemento essenziale del buon funzionamento dei mercati finanziari e per la protezione degli investitori.

In questo senso, per le autorità di regolazione la vigilanza sulla consulenza è una funzione fondamentale della propria ragion d'essere.

Le innovazioni che stanno per investire il mercato finanziario rappresentano un'opportunità ed al tempo stesso una sfida centrale, e la vigilanza non può che prepararsi a questa nuova situazione.